

Comunicato 20 febbraio 2014

Il Codice di comportamento del CNR: una bozza in larga parte da riscrivere

Il CNR ha recentemente avviato una consultazione pubblica sulla bozza del "[Codice di comportamento del CNR](#)" che si pone l'obiettivo di "fissare i principi che devono orientare le condotte e gli atteggiamenti di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte" del CNR.

La consultazione pubblica consente a ciascun soggetto interessato (dipendente CNR, singolo cittadino o organismo) di inviare via e-mail, entro le ore 12.00 del 28 febbraio, proprie indicazioni e osservazioni in ordine ai contenuti del Codice, "con particolare riferimento a quelli relativi ai profili deontologici del personale che opera nei settori a maggior rischio corruzione".

L'ANPRI ha ovviamente studiato ed analizzato con estrema attenzione questa bozza di Codice, anche grazie al coinvolgimento di tutti i soci CNR, a causa dell'impatto che i principi e le disposizioni ivi presenti possono avere sull'attività di ricerca e sull'autonomia dei ricercatori.

Innanzitutto, dobbiamo rilevare che il Codice pare essere nella sostanza, più che un "Codice di Comportamento del CNR", un "Codice di Comportamento dei Dipendenti del CNR", con delle indicazioni di tipo etico e di comportamento tipiche del subalterno nei confronti della sua struttura gerarchica di comando. Poco o nulla viene inoltre detto in merito agli obblighi ed impegni del CNR, in quanto Ente, nei confronti dei dipendenti (valorizzazione del personale, formazione continua, possibilità di carriera, riconoscimento dei meriti,...) e, in quanto amministrazione pubblica, nei confronti del cittadino. È necessario, pertanto, una integrazione del Codice con tutto ciò che riguarda gli obblighi e i doveri dell'Ente nei confronti dei cittadini e del proprio personale.

Inoltre, per quanto attiene i Ricercatori e Tecnologi, sarebbe più opportuno, a nostro avviso, che il Codice si limitasse, in molte parti, ad un rimando esplicito alla sezione "Principi Generali e Requisiti applicabili ai Ricercatori" della Carta Europea dei Ricercatori (riportati in allegato), cui il Codice stesso afferma di ispirarsi nel Preambolo, anziché cercare di riscrivere o interpretare maldestramente le norme contenute nella Carta Europea dei Ricercatori.

Nello specifico, poi, il Codice contiene diverse imprecisioni tipiche di chi scrive di ricerca senza sapere in cosa consista l'attività di ricerca svolta nei più svariati ambiti disciplinari che caratterizzano il CNR, alcune formulazioni poco chiare che potrebbero nascondere una volontà di censura e controllo nei confronti dei ricercatori e dei tecnologi, nonché alcune evidenti violazioni delle norme vigenti.

Limitandoci agli aspetti più critici e riservandoci ulteriori valutazioni, segnaliamo in particolare quanto segue:

Art. 3, comma 3:

3. I dirigenti/direttori dell'Ente, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, hanno la responsabilità di diffondere tra il personale la cultura dello studio, della formazione, della ricerca e del relativo trasferimento tecnologico dei risultati al fine di ottenere, anche in collaborazione con le università e le imprese, lo sviluppo nell'ambito del territorio di riferimento.

Commento:

In alcuni settori di ricerca e discipline non è possibile alcun trasferimento tecnologico. Si suggerisce di scrivere "[...] e del relativo trasferimento tecnologico dei risultati, laddove possibile, al fine [...]".

Art. 3, comma 4, lettera c:

c) fare il possibile perché sia evitato un cattivo uso delle ricerche, delle teorie su cui si basano e delle tecniche utilizzate; ciò comprende il fornire strumenti e insegnare tecniche in sedi non appropriate o a persone non sufficientemente preparate ad applicarle;

Commento:

In mancanza di ulteriori specificazioni, la definizione di "cattivo uso" della ricerca e, soprattutto, delle teorie, appare del tutto opinabile. Cosa significa "cattivo uso" di una teoria? La materia è già coperta dalle norme specifiche riguardo alle conseguenze del comportamento dei singoli, laddove questo comporti danno o dolo. Si propone di riscrivere così il suddetto punto: "*c) evitare di fornire strumenti e insegnare tecniche in sedi non appropriate o a persone non sufficientemente preparate ad applicarle*".

Art. 3, comma 4, lettera d:

d) preoccuparsi dell'immagine che si dà del CNR, sia nelle sedi scientifiche che attraverso i media nell'opinione pubblica;

Commento:

Il concetto è meglio specificato nel successivo art. 5, comma 2, lettera b. Per come è strutturato, questo comma è invece generico e potrebbe prestarsi a interpretazioni contrastanti. Si propone di eliminarlo.

Art. 3, comma 4, lettera e:

e) preoccuparsi del benessere psicologico di tutte le persone con cui si lavora, e con cui a vario titolo si entri in contatto nelle diverse fasi della ricerca (ad esempio collaboratori e ogni tipo di personale in formazione).

Commento:

La dicitura "*benessere psicologico*" è molto generica e tocca anche aspetti della sfera personale che esulano dalle competenze e compiti del dipendente. In ogni caso, la materia è specificata all'art. 6. Si propone di eliminare questo riferimento.

Art. 3, comma 5:

5. Il personale che svolge attività di ricerca si deve impegnare affinché il proprio lavoro sia utile per la società e non riproduca ricerche già effettuate altrove; sia in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente e del Paese.

Commento:

Il riferimento a "*ricerche già effettuate altrove*" è ambiguo. La materia del plagio è già abbondantemente specificata in articoli seguenti. Per il resto, è parte del processo di ricerca avvalersi di ricerche già fatte e riprodurle sia per verificarle che per approfondirle. Ci sono aree di ricerca nelle quali il riprodurre ricerche già effettuate altrove è un passo fondamentale nel processo di validazione di nuove teorie o protocolli. Va eliminato pertanto la frase "*e non riproduca ricerche già effettuate altrove*".

Art. 3, comma 6, lettera a:

a) i ricercatori e tecnologi sono tenuti a svolgere, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dalla ricerca programmata, seguendo le direttive ricevute e fornendo le necessarie informazioni circa eventuali ritardi, modifiche o integrazioni dei progetti di ricerca. Aderiscono ai principi di una gestione finanziaria solida, trasparente ed efficace e cooperano in caso di audit autorizzati sulla loro ricerca.

Commento:

La dicitura "*direttive ricevute*" è impropria e in netto contrasto con le norme contrattuali e con il più generale principio di libertà del ricercatore. Anche il termine "*necessarie*" è improprio. Il comma va perciò così riscritto: "*a) i ricercatori e tecnologi sono tenuti a svolgere, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dalla ricerca programmata, fornendo esaurienti informazioni circa eventuali ritardi, modifiche o integrazioni dei progetti di ricerca. Aderiscono ai principi di una gestione finanziaria solida, trasparente ed efficace e cooperano in caso di audit autorizzati sulla loro ricerca*".

Art. 3, comma 6, lettera b):

b) assolti in via prioritaria gli obblighi derivanti dall'attività di ricerca programmata, i ricercatori e tecnologi potranno svolgere attività di ricerca libera, in coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

Commento:

È improprio inserire nel codice etico il principio che la ricerca "libera" debba essere relegata ai ritagli di tempo (sempre però all'interno delle linee dell'ente), diventando una sorta di "bene di lusso", ma soprattutto il concetto che essa debba essere condotta senza aggravii economici per l'Ente. Quest'ultima notazione, opinabile perfino nel contesto di uno Statuto o di un Regolamento dell'Ente, non trova alcuna giustificazione all'interno di un "codice di comportamento". Questi aspetti si sembrano inquadrarsi in una deriva autoritaria in cui i ricercatori sono semplici esecutori, in evidente contrasto con i principi della Carta Europea dei Ricercatori. Va perciò cassata la frase: "in coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'Ente".

Art. 6, comma 2, lettera c):

c) le prevaricazioni, le intimidazioni, le pressioni, le offerte e le richieste di prestazioni estranee ai doveri lavorativi, di qualunque natura, anche sessuale, in cambio di privilegi o promesse, in particolare di carriera, sono disonorevoli per il CNR e ne sono bandite;

Commento:

Qui si fa riferimento a diverse azioni e comportamenti che sono sanzionate dal codice penale. Appare pericolosamente riduttivo e perfino offensivo nei confronti delle vittime delle azioni menzionate in questo contesto che si parli di queste azioni come "disonorevoli" per il CNR. Si propone di sostituire la frase "sono disonorevoli per il CNR e ne sono bandite" con "vanno contrastate con ogni mezzo e immediatamente denunciate".

Art. 7, comma 3):

3. Ogni forma di nepotismo, abuso e favoritismo contrasta con la dignità, l'equità e la valorizzazione del merito. Si ha nepotismo o favoritismo quando si usa la propria autorevolezza, in deroga ai principi del merito, per concedere benefici o affidare incarichi o influire, in qualunque modo, sugli esiti di procedure di selezione. Al fine di assicurare il rispetto di questo principio, l'Ente pone in essere misure adeguate ad evitare che si verifichino situazioni di simultanea presenza nelle stesse strutture di soggetti appartenenti ad un medesimo ambito familiare, ai sensi della normativa vigente.

Commento:

L'affermazione "l'Ente pone in essere misure adeguate ad evitare che si verifichino situazioni di simultanea presenza nelle stesse strutture di soggetti appartenenti ad un medesimo ambito familiare" sembra prefigurare inaccettabili trasferimenti forzati di personale e introdurre una illegittima discriminazione basata sullo stato civile. Tale frase va perciò sostituita con la seguente: "l'Ente pone in essere misure adeguate ad evitare che si verifichino forme di nepotismo, abuso e favoritismo, specie se a favore di soggetti appartenenti ad un medesimo ambito familiare".

Art. 13, comma 6 e comma 7, punto 1):

6. Per coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero per i quali sia stato emesso provvedimento di rinvio a giudizio, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, sono tenuti a renderne comunicazione al sovraordinato della propria struttura ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione oltre che all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

7. In tali casi subentrano le seguenti preclusioni:

1) fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

Commento:

Appare improprio che il codice di comportamento CNR possa fare riferimento a conseguenze che impattino in generale sulla pubblica amministrazione nella sua generalità. Si propone di sostituire le parole "a pubblici impieghi" con "di personale".

Art. 16, comma 2:

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente/collaboratore si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ente. Ai fini del rilascio di dichiarazioni pubbliche o di altre forme di esternazione in qualità di rappresentante dell'Ente occorre fornire la previa informativa ai rispettivi organi di vertice.

Commento:

La frase "il dipendente/collaboratore si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ente" pare in conflitto con il diritto/dovere di ciascun cittadino, anche se dipendente pubblico, di rendere pubbliche notizie di rilevanza anche penale o giudiziaria relative, ad esempio, alla cattiva gestione dell'Ente di appartenenza. La disciplina relativa a esternazioni lesive nei confronti dell'Ente è già specificata dal Codice e dalle leggi vigenti.

Art. 17, comma 5:

5. Il direttore/dirigente [...]. Svolge la valutazione del personale con imparzialità e adotta ogni misura organizzativa finalizzata alla valorizzazione dello stesso nei limiti delle facoltà al medesimo concesse dalla normativa vigente, attenendosi a criteri e modalità meritocratici e premiali.

Commento:

Il Direttore/dirigente non può valutare i Ricercatori e Tecnologi in quanto la normativa vigente demanda all'ANVUR il compito di identificare "specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e dei tecnologi". Inoltre, la Carta Europea dei Ricercatori affida tale valutazione a "un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale)". Il suddetto comma va perciò così riscritto: "Il direttore/dirigente [...]. Svolge la valutazione del personale non ricercatore o tecnologo con imparzialità e adotta ogni misura organizzativa finalizzata alla valorizzazione dello stesso nei limiti delle facoltà al medesimo concesse dalla normativa vigente, attenendosi a criteri e modalità meritocratici e premiali."

Gianpaolo Pulcini
Segretario Nazionale, Responsabile CNR

Appendice:

Ecco quanto dice la Carta Europea dei Ricercatori:

PRINCIPI GENERALI E REQUISITI APPLICABILI AI RICERCATORI

LIBERTÀ DI RICERCA

I ricercatori dovrebbero orientare le loro attività di ricerca al bene dell'umanità e all'ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica, pur godendo della libertà di pensiero ed espressione, nonché della libertà di stabilire i metodi per risolvere problemi, secondo le pratiche e i principi etici riconosciuti.

I ricercatori dovrebbero, tuttavia, riconoscere i limiti di tale libertà che potrebbero derivare da circostanze particolari di ricerca (compresi la supervisione, l'orientamento e la gestione) o da vincoli operativi, ad esempio per motivi di bilancio o di infrastruttura o, soprattutto nel settore industriale, per motivi di tutela della proprietà intellettuale. Tali limiti non devono tuttavia contravvenire alle pratiche e ai principi etici riconosciuti cui i ricercatori devono conformarsi.

PRINCIPI ETICI

I ricercatori dovrebbero aderire alle pratiche etiche riconosciute e ai principi etici fondamentali applicabili nella o nelle loro discipline, nonché alle norme etiche stabilite dai vari codici etici nazionali, settoriali o istituzionali.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

I ricercatori dovrebbero impegnarsi a garantire che i loro lavori siano utili per la società e non riproducano ricerche già effettuate altrove.

Dovrebbero evitare il plagio e rispettare il principio della proprietà intellettuale e della proprietà congiunta dei dati, nel caso di ricerche svolte in collaborazione con uno o più supervisori e/o altri ricercatori. L'esigenza di convalidare le nuove osservazioni dimostrando che gli esperimenti sono riproducibili non dovrebbe essere considerato plagio, a condizione che i dati da convalidare siano espressamente menzionati.

I ricercatori dovrebbero garantire che, nel caso di delega di un elemento qualsiasi del loro lavoro, la persona delegata abbia la competenza necessaria.

COMPORTEMENTO PROFESSIONALE

I ricercatori dovrebbero conoscere gli obiettivi strategici che regolano il loro ambiente di ricerca, nonché i meccanismi di finanziamento e dovrebbero chiedere tutte le autorizzazioni necessarie prima di avviare le loro attività di ricerca o di accedere alle risorse fornite.

Dovrebbero informare i loro datori di lavoro, finanziatori o supervisori del ritardo, modifica o completamento del progetto di ricerca o avvertire se il loro progetto deve terminare prima del previsto o essere sospeso per una ragione qualsiasi.

OBBLIGHI CONTRATTUALI E LEGALI

I ricercatori di tutti i livelli devono conoscere i regolamenti nazionali, settoriali o istituzionali che regolano le condizioni di formazione e/o di lavoro, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, nonché i requisiti e le condizioni di eventuali sponsor o finanziatori, indipendentemente dalla tipologia del loro contratto. I ricercatori dovrebbero rispettare tali regolamenti fornendo i risultati richiesti (ad esempio, tesi, pubblicazioni, brevetti, relazioni, sviluppo di nuovi prodotti, ecc.) come stabilito dai termini del contratto o del documento equivalente.

RESPONSABILITÀ FINANZIARIA

I ricercatori devono essere consapevoli del fatto che sono responsabili nei confronti dei loro datori di lavoro, finanziatori o altri organismi pubblici o privati collegati e, su un piano più strettamente etico, nei confronti della società nel suo insieme. In particolare, i ricercatori finanziati con fondi pubblici sono responsabili anche dell'utilizzo efficace del denaro dei contribuenti e pertanto dovrebbero aderire ai principi di una gestione finanziaria solida, trasparente ed efficace e cooperare in caso di audit autorizzati sulla loro ricerca, effettuati dai loro datori di lavoro/finanziatori o da comitati etici.

I metodi di rilevazione e di analisi dei dati, i risultati e, se del caso, le informazioni dettagliate concernenti tali dati dovrebbero essere accessibili a esami tanto interni che esterni, qualora necessario e su richiesta delle autorità competenti.

BUONA CONDOTTA NEL SETTORE DELLA RICERCA

I ricercatori dovrebbero adottare sempre procedure di lavoro sicure, conformi alla legislazione nazionale, e in particolare prendere le precauzioni necessarie sotto il profilo sanitario e di sicurezza, anche per evitare le conseguenze d'incidenti gravi legati alle tecnologie dell'informazione, ad esempio istituendo strategie di backup adeguate. Dovrebbero inoltre essere al corrente dei vigenti requisiti legali nazionali

per quanto riguarda la protezione dei dati e della riservatezza, e adottare le misure necessarie per soddisfarli in qualsiasi momento.

DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

Tutti i ricercatori dovrebbero accertarsi, conformemente alle prescrizioni contrattuali, che i risultati delle loro ricerche siano diffusi e valorizzati, ossia comunicati, trasferiti in altri contesti di ricerca o, se del caso, commercializzati. I ricercatori di comprovata esperienza sono particolarmente tenuti ad accertarsi che le ricerche siano proficue e che i risultati siano valorizzati o resi accessibili al pubblico (o entrambe le cose) laddove possibile.

IMPEGNO VERSO L'OPINIONE PUBBLICA

I ricercatori dovrebbero assicurare che le loro attività di ricerca siano rese note alla società in senso lato, in modo tale che possano essere comprese dai non specialisti, migliorando in questo modo la comprensione delle questioni scientifiche da parte dei cittadini. Il coinvolgimento diretto dell'opinione pubblica consentirà ai ricercatori di comprendere meglio l'interesse del pubblico nei confronti della scienza e della tecnologia e anche le sue preoccupazioni.

RAPPORTI CON I SUPERVISORI

I ricercatori, durante la loro fase di formazione, dovrebbero stabilire rapporti regolari e strutturati con i loro supervisori e rappresentanti di facoltà /dipartimento in modo da trarre il massimo beneficio da tale relazione.

Ciò significa anche conservare traccia dei progressi del lavoro svolto e degli esiti delle ricerche, e ricevere un feedback sotto forma di relazioni e seminari, tenendo conto di tale feedback e lavorando secondo le scadenze, le tappe, le consegne e i risultati della ricerca convenuti.

DOVERI DI SUPERVISIONE E GESTIONE

I ricercatori di comprovata esperienza dovrebbero prestare particolare attenzione al loro ruolo poliedrico di supervisori, mentori, consulenti in materia di orientamento professionale, responsabili e coordinatori di progetto, manager e comunicatori scientifici. Dovrebbero svolgere questi compiti secondo i dettami della massima professionalità. Per quanto riguarda il loro ruolo di supervisori o mentori dei ricercatori, i ricercatori di comprovata esperienza dovrebbero stabilire un rapporto costruttivo e positivo con i ricercatori agli inizi di carriera, al fine di creare le condizioni per un efficace trasferimento delle conoscenze e per uno sviluppo continuo e positivo della carriera dei ricercatori.

SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

In tutte le fasi della loro carriera, i ricercatori dovrebbero cercare di perfezionarsi, aggiornando ed ampliando le loro conoscenze e competenze. A tal fine possono ricorrere a vari mezzi, tra cui la formazione tradizionale, i seminari, i convegni e l'e-learning.